

COMUNE DI PORTO AZZURRO - PROVINCIA DI LIVORNO

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS PER I BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE

Rep. /22

L'anno Duemilaventidue, il giorno del mese di maggio,
nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto Azzurro, davanti a me dott.ssa
....., nella mia qualità di
Segretario Comunale, sono personalmente comparsi i signori:

Dr. Ciro SATTO, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa,
autorizzato alla stipula del presente atto dal Comune di Porto Azzurro (di
seguito denominato Comune) con Decreto Sindaco n. 3 del 20.02.2020 e che
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
che rappresenta (Cod. Fisc. 82001830494);

Sig. Marco GALLETTI, nato a Portoferraio(Li) il 06/06/1977, cittadino
italiano, residente a Porto Azzurro (Li), Località Monserrato n. 6 (C.F.:
GLLMRC77H06G912L) nella sua qualità di Amministratore Unico della
D'Alarcon Forever S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lungomare
Paride Adami (già Banchina IV Novembre) n. 19, P.I. 01949750499, detti
componenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario
rogante sono certa e poiché gli stessi sanno leggere e scrivere rinunciano con
il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO

RICHIAMATE:

la Deliberazione Consiliare n. 50 in data 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 di Società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione preliminare schemi atti.”;

la Deliberazione Consiliare n. 70 in data 28/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Costituzione ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 di società interamente partecipata dal Comune di Porto Azzurro. Approvazione definitiva schemi atti..”;

la Deliberazione Consiliare n. 19 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Relazione illustrativa della ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento (ex D.L. 18 OTTOBRE 2012, n. 179 – Art. 34 – commi 20 E 21) alla società D’Alarcon Forever SRL di servizi pubblici – approvazione;

la Deliberazione Consiliare n. del .../05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Servizio assistenza su scuolabus. Determinazioni” con la quale è stato contestualmente affidato alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. il servizio di assistenza e sorveglianza sullo scuolabus per i bambini frequentanti le scuole elementari e medie di Porto Azzurro;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

ART.2

SERVIZI RICOMPRESI NELL’AFFIDAMENTO

Il Comune di Porto Azzurro (LI) affida alla Società D’Alarcon Forever s.r.l. ,
lo svolgimento del seguenti servizio:

1. ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PORTO AZZURRO

Compiti dell’assistente:

1. Sugli scuolabus è previsto il servizio di accompagnamento svolto secondo
le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti,
inerenti agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado.

2. Il compito dell’assistente include la sorveglianza dei bambini sullo
scuolabus e durante le operazioni di salita e di discesa. Esso si estrinseca
quindi nel controllare, con la necessaria diligenza e con l’attenzione richiesta
dall’età e dallo sviluppo fisico e psichico dell’utenza, che l’alunno non venga
a trovarsi in situazioni di pericolo con possibilità di pregiudizio per la sua
incolumità.

3. Con riferimento all’andata verso la scuola l’assistente: “prende in
consegna” il bambino dal genitore e/o dal familiare nel punto di fermata
prestabilito, aiutandolo, se necessario, a salire e controllando che si accomodi
a sedere.

Al termine della corsa, lo fa scendere davanti alla scuola frequentata, nel
luogo prestabilito, preoccupandosi che qualcuno della scuola si “prenda in
carico” della custodia del minore. Compete alla scuola individuare gli addetti
a ricevere in consegna gli alunni e ad impartire agli stessi disposizioni sui
tempi e modalità

Durante il tragitto l'assistente:

- collabora con l'autista operando in modo che tutti i bambini siano seduti nei rispettivi sedili prima che il mezzo si metta in movimento e vigila, con la dovuta attenzione, che i bambini rimangano seduti durante il tragitto stesso

- interviene, adottando le necessarie cautele suggerite dalla normale prudenza, qualora rilevi sul mezzo in marcia dei comportamenti che giudica pregiudizievoli della sicurezza degli utenti del servizio e/o dello scuolabus; ad esempio esorterà i bambini a non giocare in modo scomposto, a non utilizzare oggetti pericolosi, a non mangiare cibi durante il viaggio, ecc

- data la fascia di età dell'utenza del servizio cerca di rapportarsi utilizzando un linguaggio adeguato e comprensibile ai bambini e modalità relazionali di tipo affettivo-educativo.

- Per quanto riguarda la presenza di minori disabili che usufruiscono del servizio di trasporto si preoccupa di aiutarli nella salita e nella discesa dallo scuolabus e vigila che rimangano seduti sul proprio seggiolino mentre lo scuolabus è in movimento, come già sopra stabilito per tutti gli altri bambini.

All'assistente non possono tuttavia essere richiesti dal personale della scuola compiti di "mediazione" educativa con le famiglie. Eventuali regole che la scuola intende far osservare ai bambini in ambito scolastico, vanno comunicate ai genitori direttamente con le modalità ritenute appropriate dalla scuola stessa.

Con riferimento al ritorno dalla scuola l'assistente:

- prende in consegna l'alunno (secondo le modalità stabilite per l'appunto dall'organizzazione scolastica).

• lo riconsegna, nel punto di fermata prestabilito, solamente al genitore e/o al familiare delegato e/o ad altro adulto formalmente delegato (produrre delega scritta con copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato). La responsabilità della D'ALARCON FOREVER s.r.l. nella custodia del bambino perdura sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva dei genitori (o di altre persone debitamente autorizzate)

Pertanto, nel caso in cui al ritorno non sia presente alla fermata il genitore o altra persona debitamente autorizzata a riprendere il bambino, il personale della D'ALARCON FOREVER s.r.l. si dovrà far carico di condurre il minore presso la sede della D'ALARCON FOREVER s.r.l. sita in Lungomare paride Adami Porto Azzurro e si attiverà immediatamente di avvisare la famiglia che venga a riprenderlo.

Nel contempo, telefonerà subito al personale della Polizia Municipale per avvisare che si tenga a disposizione per accogliere il minore nel momento in cui non sia possibile riconsegnarlo al familiare o a persona autorizzata.

In caso di esito negativo della suddetta procedura ed i genitori o le persone incaricate non sono state rintracciate, il bambino verrà accompagnato dal personale della D'ALARCON FOREVER s.r.l. presso l'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Porto Azzurro.

Alla eventuale successiva analogha inadempienza dei genitori, al minore sarà comunque revocato d'ufficio il servizio per l'anno scolastico in corso, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della quota già versata.

L'accompagnatore ha il compito di distribuire eventuali comunicazioni e/o materiale informativo ai bambini ed alle loro famiglie, in merito al servizio della D'ALARCON FOREVER s.r.l.

Ogni problema che possa insorgere

- con e fra i bambini trasportati
- con i genitori
- con gli autisti
- con il personale scolastico docente e non docente
- con le persone trasportate deve essere tempestivamente comunicato al coordinatore del servizio della D'ALARCON FOREVER s.r.l.

Gli assistenti hanno l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, la tessera di riconoscimento che viene rilasciata dalla D'ALARCON FOREVER s.r.l., presentando una foto tessera.

Tutti gli accompagnatori, nello svolgimento dei compiti assegnati, devono:

- avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi sul prestigio e sul decoro dell'azienda che "rappresentano".

- avere cura di indossare un abbigliamento decoroso e pulito.
- rispettare l'obbligo della riservatezza nei confronti dell'utenza utilizzando le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso.

E' assolutamente vietato fumare sugli scuolabus.

La responsabilità dell'assistente è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico.

Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. Più specificatamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.

L'Assistente non si assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Tale servizio dovrà essere realizzato con n. 1 addetto, suddiviso nei seguenti turni:

Lunedì 07:00 – 8:00 - 12:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30

Martedì 07:00 – 8:00 - 12:30 – 13:30 – 15:30 – 16:30

Mercoledì 07:00 – 8:00 - 12:30 – 13:30

Giovedì 07:00 – 8:00 - 12:30 – 13:30 – 16:30 – 17:30

Venerdì 07:00 – 8:00 - 12:30 – 13:30

dal 1 ottobre al 15 giugno.

ART. 3

La Società si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 2, nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati tramite una organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento di una efficiente e razionale gestione del citato servizio.

Per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto la Società si impegna ad impiegare lavoratori, assicurando la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, applicando la normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro e i relativi versamenti assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale si riserva di istituire un Responsabile al controllo qualità per l'esecuzione dei servizi espletati con il presente contratto. Essi dovranno rispettare i parametri richiesti e subiranno controlli periodici non programmati. L'amministrazione comunale, verificate eventuali inadempienze che portino a risultati negativi, sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario, potrà revocare in tutto o in parte il presente contratto alla Società. La gestione dei presenti servizi si svolgerà sotto la sorveglianza del Comune esercitata a mezzo del competente Ufficio Comunale. La Società, pertanto, resta assoggettata ai controlli che il Comune intende disporre. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi dei beni oggetto del presente Contratto da parte della Società, il Comune provvede con diffida all'esecuzione di ufficio della riparazione del danno in luogo della medesima, rivalendosi sulla Società per il risarcimento conseguente.

ART. 5

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto ha la durata equiparata all'affidamento del servizio di trasporto scolastico parte "D" contenuto nel contratto rep. 2/2021, decorrenti presumibilmente dal .../.../2022 al, salvo verifiche gestionali.

Si rileva che il servizio in parola avrà effettivo svolgimento in base alle previsioni del calendario scolastico dell'anno di riferimento.

ART. 6

Per le prestazioni di cui all'articolo 2 il Comune si impegna a corrispondere alla Soc. D'Alarcon Forever S.r.l. un compenso complessivo **per 9 mesi di**

€. 7500,00 (settemilacinquecento) oltre IVA, quindi per complessivi € 9.150,00.

ART. 7 - PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti alla società dovranno essere versati a favore della medesima in coerenza con quanto previsto nel prospetto dei flussi finanziari della Società, al fine di evitare alla stessa di ricorrere ad aperture di credito presso il sistema bancario.

L'emissione delle fatture deve essere preceduta dagli adempimenti obbligatori di cui all'art 191, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 (Tuel) e le fatture devono essere complete degli estremi della comunicazione di cui al citato art 191, comma 1.

Il Comune non effettuerà il pagamento di fatture che non rispettino i predetti requisiti. In tal caso la società non potrà opporre alcuna eccezione al Comune per il pagamento non effettuato delle fatture emesse senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile della spesa ai sensi dell'art 191, co. 1 del D.Lgs.vo 267/2000 Tuel.

ART. 8

Il personale, dipendente della Società, incaricato nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio e corretto e adeguarsi alle direttive del Responsabile del competente servizio comunale investito delle funzioni ispettive di controllo e vigilanza. La Società è tenuta a consegnare al responsabile del servizio competente l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

ART. 9

La Società dovrà:

1. presentare un proprio piano di sicurezza;
2. nominare un responsabile della sicurezza.
3. In ogni caso tale responsabile, in collaborazione con il Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà farsi carico di tutti gli adempimenti che riguardino il rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
4. informare i fruitori del servizio delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previsti dal piano della sicurezza e dal presente Contratto;
5. predisporre un piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;

La Società è tenuta a segnalare senza ritardo al Comune, per gli opportuni provvedimenti, ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia.

ART. 10

Il Comune rimane estraneo ai rapporti tra la Società ed i terzi in genere. Pertanto, la Società è obbligata a fornirsi di idonea polizza assicurativa valevole per tutto il periodo di gestione del servizio, con riferimento ai danni che potranno derivare a persone o cose a seguito di incidenti durante l'attività.

A tal fine la Società affidataria dovrà fornire entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, pena la decadenza, copia della Polizza assicurativa, stipulata con i seguenti massimali minimi:

€.1.500.000,00 per le ipotesi di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi;

€.100.000,00 per le ipotesi di risarcimento del danno alle strutture in gestione alla Società.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” garantisce il Comune da eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti, al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e a persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso l’Amministrazione Comunale ed i tecnici preposti da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 11

La gestione dei servizi di cui al presente contratto può essere revocata, in tutto o in parte, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ovvero per l’intervento di specifiche normative in materia, dandone preavviso alla Società almeno 30 gg. prima.

Il Comune subentra nella gestione diretta del servizio.

ART. 12

Il Comune opererà gli opportuni controlli e verifiche sull’attività della società attraverso il proprio funzionario al quale il Comune, può impartire direttive al fine di indirizzare l’attività della Società a scopi sociali di interesse generale e della collettività.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto e secondo le disposizioni di legge; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge.

La “Soc. D’Alarcon Forever s.r.l.” è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia di eventuali incidenti verificatisi durante l’espletamento del servizio affidato. In ogni caso deve sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

Onde agevolare l'esecuzione dell'affidamento e favorire i diretti rapporti fra la "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." ed il Comune, la "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." individua un referente-coordinatore per la tenuta dei rapporti con il Comune nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

ART. 13

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs sopra richiamato.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è obbligata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione:

- 1) all'aggiornamento del documento di valutazione del rischio redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi descritti.
- 2) a garantire che il personale chiamato all'erogazione del servizio sia:
 - formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione dell'attività ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;
 - dotato di attestato HACCP;

3) a garantire l' idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di controllo sanitario previste per legge ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali del 18/09/2008 e del 30/10/2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test alcol, droga ecc).

Il personale incaricato dovrà altresì essere in regola con le prescrizioni di cui alla legge 39/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°22/2014

ART. 14

Ai sensi dell' art. 21-sexies della L. 241/1990, il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di modifiche in materia di affidamenti in house di funzioni e servizi strumentali che non consentano la prosecuzione del contratto di servizio;
- b) in presenza di significativi processi di riorganizzazione delle modalità di gestione delle funzioni e servizi affidati da parte del Comune;
- c) per altri motivi specifici di interesse pubblico, adeguatamente motivati in relazione a circostanze oggettive.

In caso di recesso anticipato la società non ha diritto ad alcun indennizzo. Il Comune socio dà comunicazione scritta del recesso anticipato.

ART. 15

Trattandosi di affidamento in house, il presente contratto di servizio non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, in quanto le movimentazioni di denaro che ne discendono derivano da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le

medesime esercitano sulle proprie strutture (ANAC – determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 Punto 3.6) Resta ferma l'osservanza della tracciabilità per la Società quando la stessa affida appalti di servizi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

ART. 16

Quanto non previsto nel presente contratto di servizio e che si renda necessario determinare di volta in volta, sarà oggetto di apposita trattativa tra l'amministrazione Comunale e la Società e formerà oggetto di successivi accordi integrativi del presente atto.

ART. 17

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il giudice del Foro di Livorno

ART. 18

Il Comune, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, informa il contraente che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

ART. 19

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico della Società.

ART. 20

Il contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto dei regolamenti comunali disciplinanti gli affidamenti dei rispettivi servizi.

La "Soc. D'Alarcon Forever s.r.l." è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'affidamento e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Le parti, da me Segretario Comunale interrogate, concordemente dichiarano che quanto contenuto nel presente contratto corrisponde esattamente alla loro espressa volontà.

Di quanto sopra io sottoscritto Segretario Comunale attesto che il presente contratto è stato scritto sotto la mia personale vigilanza da persona di mia fiducia e che previa lettura datane alle parti e conferma delle medesime, viene sottoscritto da tutti quali sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune - Il Responsabile Area Amministrativa

Per la Soc. D'Alarcon Forever s.r.l. - L'Amministratore Unico

Sig. Marco Galletti _____

Il Segretario Comunale - Dott.

Copia autentica di atto informatico in forma pubblica Amministrativa.

Imposta di Bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (MUI) per l'importo di € 45,00 (quarantacinque).

Certifico io sottoscritta, Segretario

Comunale del Comune, la presente copia autentica all'originale, formata da n.

3 -- Fogli e n. 15 Facciate in conformità al documento informatico depositato

in originale irrevocabilmente negli atti del Segretario Comunale.

Si rilascia la presente copia autentica ai fini della registrazione.

Porto Azzurro,

Il Segretario Comunale

Dr.ssa